

Oggetto: GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA DI SANIFICAZIONE ED ALTRI SERVIZI PER GLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ID 1460

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti www.consip.it; www.mef.gov.it; www.acquistinretepa.it

IV° TRANCHE CHIARIMENTI

145) Domanda

Nel caso in cui un Consorzio Stabile partecipi ad esempio ai lotti 1 e 2 utilizzando i requisiti della propria consorziata indicata come affidataria e non i propri pur essendone in possesso, può lo stesso Consorzio Stabile, ai sensi del D.lgs. 163/2006 s.m.i., del D.P.R. 207/2010 s.m.i. e delle normative vigenti in materia di appalti pubblici, dare in avvalimento i propri requisiti che non ha utilizzato ad un altro Operatore Economico che partecipa a lotti diversi ad esempio ai lotti 3 e 4? (il numero dei lotti è puramente indicativo)

Risposta

No, non è possibile. Ai sensi dell’art. 49, comma 8, del D.L.gs. n. 163/2006, infatti, non è possibile la partecipazione alla medesima gara dell’impresa ausiliaria e dell’impresa che si avvale dei requisiti dell’ausiliaria.

146) Domanda

Si chiede di confermare che, in caso di partecipazione di un consorzio ordinario di concorrenti già costituito, ex art. 34, lett. e), del d.lgs. n. 163/2006, il versamento della contribuzione ANAC di cui all’art. 2, lett. e) del disciplinare debba essere effettuato dalla società individuata (seppure in senso atecnico) quale “capogruppo” del consorzio, così come affermato dall’ANAC con le faq nn. 16 e 17 relative all’argomento “contributi in sede di gara”.

Risposta

Si conferma.

147) Domanda

Si chiede di confermare che, in caso di partecipazione di un consorzio ordinario di concorrenti già costituito, ex art. 34, lett. e), del d.lgs. n. 163/2006, il PASSOE debba essere generato dalla “capogruppo” del consorzio con la “cooperazione” delle mandanti secondo le indicazioni operative fornite dall’ANAC e non debba invece essere generato anche dal consorzio (anche perché, sotto il profilo operativo, tale seconda ipotesi non risulta essere praticabile non essendo contemplata nel sistema AVCPASS la possibilità di generazione del PASSOE direttamente da parte del consorzio ordinario).

Risposta

Si rinvia alle risposte fornite dall’ANAC alle FAQ pubblicate sul sito della medesima Autorità. In particolare si vedano le risposte alle faq nn. 1, 8 e 9 di seguito riportate per pronto riferimento.

N.1 Quali sono i dati richiesti per la creazione del PASSOE?

Al fine della creazione del PASSOE è necessario selezionare il ruolo e inserire i dati legati al ruolo prescelto, scegliere il lotto/lotti a cui partecipare, inserire le eventuali richieste di avvalimento (che devono essere confermate al momento della generazione del PASSOE), inserire le eventuali note, confermare, in caso di Mandataria, Capofila, Consorzio l’assetto in gara.

N.8 Il PASSOE generato, deve essere stampato e firmato congiuntamente da tutte le mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie prima di inviarlo alla Stazione Appaltante?

Si, il PASSOE generato, deve essere stampato e firmato congiuntamente da tutte le mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie prima di inviarlo alla Stazione Appaltante.

N.9 In qualità di mandante/associata/consorziate è necessario stampare il PASSOE e inviarlo alla Stazione Appaltante?

No, il PASSOE è inviato alla Stazione Appaltante dalla mandataria/capofila e contiene i dati di tutto il raggruppamento.

Eventuali richieste di informazioni sulla procedura AVCPASS devono essere rivolte direttamente all'Avcp responsabile del medesimo servizio.

148) Domanda

Si chiede di precisare quale sia il soggetto tenuto alla sottoscrizione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica in caso di partecipazione di un consorzio ordinario di concorrenti già costituito, ex art. 34, lett. e), del d.lgs. n. 163/2006.

Più in particolare si chiede di confermare se, come risulta dal disciplinare di gara (pag. 36), è sufficiente che l'offerta tecnica e quella economica siano sottoscritte dal legale rappresentante del consorzio già costituito, ovvero se sia necessario che le offerte siano sottoscritte anche dal legale rappresentante dell'impresa individuata (in senso atecnico) quale "capogruppo".

Risposta

Si ribadisce che, ai sensi di quanto previsto dal Disciplinare (pag. 36), in caso di consorzio già costituito l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere firmate o siglate in ogni pagina e, pena l'esclusione dalla gara, sottoscritte nell'ultima pagina, dal legale rappresentante o dal procuratore speciale del consorzio avente i poteri necessari per impegnare lo stesso nella presente procedura

149) Domanda

Si chiede di confermare che, in caso di partecipazione di un consorzio ordinario di concorrenti ex art. 34, lett. e), del d.lgs. n. 163/2006 già costituito, non assuma rilievo ai fini della partecipazione alla gara lo stato di attività risultante dal certificato della CCIAA del consorzio medesimo.

Infatti, essendo il consorzio ordinario un cd. consorzio di scopo, costituito ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto, l'attività potrà essere avviata - e comunicata alla competente Camera di Commercio - solo in caso di aggiudicazione e di avvio, in concreto, del servizio.

Risposta

Si conferma. Resta inteso in ogni caso che le imprese costituenti il consorzio debbano svolgere attività inerenti l'oggetto dell'appalto

150) Domanda

Si chiede di precisare quali siano gli intermediari finanziari abilitati al rilascio della cauzione provvisoria da presentare in gara.

Più in particolare, il disciplinare di gara (pag. 18), prevede la possibilità che la cauzione provvisoria sia rilasciata *"dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione"*.

Come noto, però, il D.lgs. n. 141/2010 ha abolito la distinzione tra elenco generale (ex art. 106) ed elenco speciale (ex art. 107) ed ha previsto l'istituzione di un unico Albo degli intermediari finanziari (ex art. 106, nuovo testo) che, tuttavia, necessita di disposizioni attuative che, allo stato, non risultano ancora emanate.

Per il periodo transitorio (cioè sino all'emanazione delle citate disposizioni attuative), dovrebbero dunque restare in vigore sia l'elenco speciale (ex art. 107) che l'elenco generale (ex art. 106).

Alla luce di ciò si chiede di confermare che la cauzione provvisoria può essere validamente rilasciata sia da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale (ex art. 107) che da intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale (ex art. 106) i quali ultimi abbiano, in linea con quanto disposto dall'art. 11 del D.M. n. 29/2009, nel proprio oggetto sociale lo svolgimento di attività di rilascio di garanzie e siano sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione.

Risposta

Il disciplinare di gara prevede che la cauzione provvisoria possa essere validamente rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'Albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (come novellato dal D.Lgs. n.141/2010) *"che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione"*.

L'Art. 10.8-bis del D.Lgs. n.141/2010 prevede che, in attesa dell'emanazione delle disposizioni attuative della riforma contenuta in tale decreto (e dell'istituzione dell'Albo di cui al novellato art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385), ai soggetti operanti nel settore finanziario, continuano ad applicarsi le precedenti norme di legge contenute

nella vecchia formulazione del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (ivi inclusi i precedenti artt. 106 e 107) e il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 29/2009.

Ai sensi dell'art. 16 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 29/2009, gli intermediari finanziari che hanno per oggetto sociale esclusivo o intendono esercitare in via prevalente o rilevante l'attività di rilascio di garanzie hanno l'obbligo di iscriversi nell'elenco speciale di cui all'art. 107 e devono soddisfare gli ulteriori requisiti ivi indicati. Diversamente, agli intermediari iscritti nel solo elenco generale ex art. 106 è consentito l'esercizio dell'attività di rilascio di garanzie in via non esclusiva, né prevalente o rilevante rispetto ad altre attività finanziarie.

Pertanto, non è possibile per il concorrente presentare una fideiussione rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell'elenco generale ex art. 106 D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (e, si noti bene, non all'Albo di cui all'art. 106 D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, come novellato dal D.Lgs. n.141/2010, non ancora istituito).

151) Domanda

Il punto 4.1 (a pag. 28) del Disciplinare di gara ha previsto che in caso di partecipazione in ATI, la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

A tal proposito si domanda, pertanto, di voler cortesemente confermare se la ditta A può rivestire la qualità di mandataria possedendo tutti i requisiti di fatturato per la partecipazione ad un lotto e la fascia H, mentre la ditta B può rivestire il ruolo di mandante pur possedendo una fascia maggiore (ad esempio I) e nessun fatturato nel settore della pulizia ospedaliera.

Il punto 4.2 lett. D, a pag. 36, del disciplinare, inoltre, ha specificato che in caso di RTI l'esecuzione dell'attività per cui è prevista la fascia può essere eseguita da una ditta limitatamente al valore della medesima fascia.

Poiché la fascia L (valore superiore ad 8 milioni di euro) è richiesta per l'integrale esecuzione del servizio, nel caso di specie superiore anche a cento milioni di euro, è corretta l'interpretazione secondo la quale l'impresa di un RTI in possesso della fascia inferiore alla L è legittimata ad eseguire i servizi in misura proporzionale alla suddetta fascia L? Ad esempio, se un lotto ha la base d'asta di € 100.000.000,00, è corretto interpretare che chi possiede la fascia H (6.197.483,00) può assumere il servizio sino all'importo di € 61.197.483,00, quindi circa il 60% della fascia L, con la quale, invece, si assume l'esecuzione dell'importo complessivo?

Da ultimo si evidenzia che l'ammissibilità del ricorso all'istituto dell'avvalimento per comprovare il requisito dell'iscrizione all'albo delle imprese di pulizia di cui al DM 274/1997, nonché del possesso della fascia L, sembra comprovato dalla mancanza di un esplicito divieto imposto dal Legislatore, che invece lo ha espressamente previsto per il caso dell'iscrizione all'albo dei gestori ambientali (divieto introdotto dall'art. 34, comma 1, legge n. 164 del 2014).

Parimenti l'Avcp, oggi Anac, ha affermato che "Sul piano oggettivo, poi, deve ritenersi che il requisito dell'iscrizione nel registro delle imprese e nell'albo delle imprese artigiane di pulizia, di cui al D.M. n. 274/97 sia suscettibile di dimostrazione mediante avvalimento". Questa Autorità, di recente, ha avuto modo di affermare che l'iscrizione in albi o elenchi del genere di quello indicato, non solo non rientra tra i requisiti generali tassativamente previsti dall'art. 38 del Codice, ma neppure comporta di per sé l'esigenza di accertare e certificare il possesso dei cosiddetti requisiti morali, essendo piuttosto rilevanti, ai dell'iscrizione, valutazioni di tipo tecnico, professionale ed economico (cfr. in particolare, per la qualificazione delle Imprese di pulizia, i presupposti disciplinari dagli artt. 2 e 3 del regolamento del 1997); in tale ipotesi, come in tutti i casi in cui venga in questione la dimostrazione di un requisito di capacità tecnica ed economica, non può legittimamente negarsi ai concorrenti, singoli o associati, il ricorso all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice dei contratti pubblici, che deve trovare la più ampia e generalizzata applicazione, alla luce del costante insegnamento della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia di appalti (cfr. in questi termini, A.V.C.P. deliberazione 9 febbraio 2011 n. 22, relativa all'avvalimento per l'iscrizione all'albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali)" (Avcp, Parere n. 22 del 23/02/2012). Alla luce delle suesposte considerazioni si ritiene che sia assolutamente possibile ricorrere all'istituto dell'avvalimento ai fini della dimostrazione del possesso della fascia L.

Si domanda, tuttavia, di darne gentile conferma.

Risposta

Rispetto al primo quesito si ribadisce che, come indicato dalle regole di gara (pag. 36 del Disciplinare), con riferimento al requisito di cui al punto 17.3 lettera b) del Bando di gara, la mandataria deve possedere l'iscrizione nel Registro delle Imprese o all'Albo delle Imprese artigiane di cui alla legge n. 82/1994 e al D.M. n. 274/97 alla fascia "L".

Quanto al secondo quesito, il Disciplinare prescrive che l'attività oggetto dell'iscrizione potrà essere svolta unicamente da imprese in possesso dell'iscrizione stessa e limitatamente al valore della fascia di appartenenza, avuto riguardo in ogni caso ai singoli ordinativi di fornitura. La soluzione prospettata nel quesito non può, pertanto, ritenersi corretta.



consip

Con riguardo, infine, all'ultimo quesito, si conferma la possibilità di ricorrere all'istituto dell'avvalimento solo ai fini della dimostrazione del possesso della fascia "L". Pertanto, imprese che risultino iscritte nel registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane potranno ricorrere all'istituto dell'avvalimento per integrare il possesso della fascia.

Direzione Sourcing Servizi e Utility

Arch. Marco Gasparri

(Il Direttore)